REGOLAMENTO (CEE) N. 613/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987 [4], il valore contabile dei prodotti d'intervento messi a disposizione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3730/87, corrisponde per ogni anno civile al prezzo di intervento in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente e la conversione in moneta nazionale si effettua in base ai tassi di conversione agricoli in vigore alla stessa data; che, per evitare distorsioni nella fornitura delle derrate alimentari, occorre precisare le regole di contabilizzazione in caso di trasferimento dei prodotti da uno Stato membro ad un altro e prevedere il prezzo applicabile qualora il prezzo di intervento non sia stato fissato;

considerando che non appare necessaria l'applicazione di importi compensativi adesione ai prodotti trasferiti da uno Stato membro ad un altro, in quanto la mancata applicazione sia di importi compensativi adesione che di importi compensativi monetari non è tale da creare perturbazioni negli scambi;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3744/87 prevede il rimborso, entro certi limiti, delle spese del trasporto intracomunitario; che occorre precisare che spetta allo Stato membro destinatario dei prodotti contabilizzare le spese di trasporto;

considerando che è necessario definire quale sia il tasso di conversione da applicare agli importi delle spese di trasporto previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3744/87, nonché il rispettivo fatto generatore; che ai fini di un'impostazione più equilibrata e più rispondente alla realtà economica che sta alla base delle suddette spese, è opportuno applicare il tasso di cambio in vigore all'inizio dell'anno civile di applicazione del rispettivo piano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio [1], il valore contabile dei prodotti d'intervento smobilitati, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3730/87, corrisponde, per ogni anno civile, al prezzo d'intervento in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente e viene convertito in moneta nazionale applicando i tassi di conversione agricoli in vigore alla stessa data.

2. Qualora i prodotti di intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato con valore zero e lo Stato membro destinatario lo imputa alle entrate nel corso del mese di uscita, al prezzo e al tasso di cui al paragrafo 1. Qualora per uno Stato membro detto prezzo non sia stato fissato, il prezzo applicabile per l'azione relativa al 1988 corrisponde a quello fissato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3189/87 [2] e, per gli anni successivi, al prezzo fissato dalla regolamentazione analoga per l'anno in questione.

3. Al valore delle forniture di carni bovine si applicano i coefficienti elencati nell'allegato I.

[1] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 12. »

Articolo 2

Nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3744/87 sono inseriti i seguenti paragrafi:

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

« 3. I prodotti trasferiti non sono soggetti al regime degli importi compensativi adesione né al meccanismo complementare applicabile agli scambi.

4. Lo Stato membro destinatario comunica allo Stato membro fornitore l'organizzazione o le organizzazioni incaricate dell'esecuzione di un trasferimento. All'atto della presa in consegna dei prodotti, l'organizzazione designata deve impegnarsi ad addurre la prova dell'avvenuto trasferimento dei prodotti allo Stato membro destinatario.

La prova del trasferimento dei prodotti è costituita dalla presentazione dell'esemplare 8 della dichiarazione di immissione in consumo utilizzata nello Stato membro destinatario oppure di una fotocopia di detto esemplare autenticata dall'ufficio doganale di immissione in consumo.

Le dichiarazioni di spedizione, di transito comunitario interno e di immissione in consumo utilizzate per il trasferimento recano una delle seguenti diciture :

— Transferencia de productos de intervención — aplicación del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 3744/87 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3154/87

— Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3744/87 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3154/87

— Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3744/87 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/87

— Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3744/87 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3154/87

— Transfer of intervention products — Application of Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3744/87 and Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/87

— Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3744/87 et de l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3154/87

— Trasferimento di prodotti di intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87 e dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/87

— Overdracht van interventieprodukten — toepassing van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3744/87 en van artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/87

— Transferência de produtos de intervenção — aplicação do nº 4 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 3744/87 e do nº 3 do artigo 21º do Regulamento (CEE) nº 3154/87.

Questa dicitura deve essere autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza.

5. Le spese di trasporto sono contabilizzate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in base alla documentazione presentata dall'organismo designato di cui all'articolo 3 del presente regolamento. »

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 3744/87 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 7 bis*

In deroga al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi di cui agli articoli 6, paragrafo 1 e 7 sono convertiti in moneta nazionale mediante applicazione del tasso di conversione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore :

— il 4 gennaio 1988, per il piano relativo all'anno 1988 ;

— il primo giorno lavorativo dell'anno rispettivo, per i piani relativi agli anni successivi. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comuntià europee.*

Esso acquista efficacia a decorrere dal 15 dicembre 1987 e, limitatamente all'articolo 2, il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente